



Betafin SpA

Via Ionio 43 - 75100 Matera (MT)

**MODELLO ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO EX D.LGS.231/2001 E SMI**

Copia n° ____	Consegnata a: _____	Società/Funzione: _____
	In forma: <input type="checkbox"/> Controllata <input type="checkbox"/> Non controllata	Data: _____
Tutte le copie del presente documento sono edite da Esseq Srl per conto della Betafin SpA . Sono riservati tutti i diritti di copy, come da normativa vigente.		

2			
1			
0	15/01/23	Emissione	
Rev.	Data	Descrizione revisione	Approvaz. (Direz. az.le)

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE: LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	4
1.1.	Caratteristiche della responsabilità amministrativa e criteri di imputazione.....	4
1.2.	Finalità del reato o dell'illecito amministrativo.....	4
1.3.	Soggetti autori dell'illecito.....	4
1.4.	Valore esimente del modello	5
1.5.	Le fattispecie di reato.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.6.	Le sanzioni comminate dal decreto	16
1.7.	Trasformazione, Variazioni Societarie.....	17
1.8.	Criteri adottati dalla Betafin SpA nella redazione del modello.....	17
2.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI CONSIDERATI	18
3.	GLOSSARIO	19
4.	CONTESTO DELLA BETAFIN SPA	20
4.1.	Profilo organizzativo	20
4.2.	Dati anagrafici.....	21
4.3.	La <i>corporate governance</i> aziendale.....	21
4.3.1.	Soci	21
4.3.2.	Dimensioni, la struttura e l'autorità decisionale delegata dell'organizzazione.....	21
4.3.3.	La struttura organizzativa	22
4.3.4.	Gli strumenti di governance.....	22
4.4.	Il modello commerciale dell'organizzazione;	23
4.5.	Controllo esercitato sull'organizzazione;	23
4.6.	Soci in affari dell'organizzazione	24
4.7.	Natura ed entità delle interazioni con i pubblici ufficiali	24
4.8.	Terminologia e acronimi.....	24
5.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BETAFIN SPA.....	25
5.1.	Finalità del modello	25
5.2.	Destinatari del modello	26
5.3.	Elementi alla base del modello della Betafin SpA.....	27
5.4.	Codice etico e modello	28
5.5.	Processo di <i>Risk Assessment</i>	28
5.5.1.	Mappatura delle attività a rischio.....	29
5.5.2.	Identificazione e analisi degli attuali presidi di controllo e <i>gap analysis</i>	31
5.6.	Protocolli operativi del modello (sistema di controllo).....	31
5.6.1.	Definizione dei protocolli.....	32
5.7.	Responsabilità nella gestione del modello	33
6.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	34
6.1.	Premessa	34
6.2.	Requisiti soggettivi	36
6.3.	Nomina, durata e onorari	37
6.4.	Revoca.....	38
6.5.	Poteri e funzioni dell'organismo di vigilanza	39
6.6.	Reporting dell'organismo di vigilanza	40

6.7.	Flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza	42
6.8.	Le risorse dell'organismo di vigilanza	43
6.9.	Responsabilità	44
7.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	44
8.	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	45
9.	SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEL MODELLO	45
9.1.	Il sistema disciplinare.....	45
9.2.	I soggetti destinatari.....	46
9.3.	Le condotte rilevanti.....	47
9.4.	Le sanzioni	48
9.4.1.	Le sanzioni nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei revisori.....	48
9.4.2.	Le sanzioni nei confronti dei dirigenti apicali e degli altri soggetti apicali	49
9.4.3.	Le sanzioni nei confronti dei dipendenti.....	49
9.4.4.	Le sanzioni nei confronti dei terzi destinatari.....	50
9.5.	Il procedimento di irrogazione delle sanzioni	50
9.5.1.	Il procedimento nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei revisori	51
9.5.2.	Il procedimento nei confronti dei dirigenti apicali e degli altri soggetti apicali	52
9.5.3.	Il procedimento nei confronti dei dipendenti.....	53
9.5.4.	Il procedimento nei confronti dei terzi destinatari	53
10.	MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	54
10.1.	Esclusione di alcuni reati non applicabili alla realtà aziendale.....	54
10.2.	Approccio metodologico per il <i>Risk Assesment</i>	54
10.2.1.	Analisi della documentazione e individuazione.....	55
10.2.2.	Completamento dell'analisi di <i>Risk Assesment</i> e individuazione delle criticità (<i>Gap Analysis</i>)	56
11.	CODICI DI COMPORTAMENTO (PROTOCOLLI)	56
11.1.	Regole comportamentali di carattere generale.....	56
11.1.1.	Comportamenti da tenere nei rapporti con la PA e con le autorità amministrative indipendenti	56
11.1.2.	Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati societari.....	58
11.1.3.	comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati di terrorismo e riciclaggio....	59
11.1.4.	comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati di market abuse.....	60
11.1.5.	Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto.....	60
11.1.6.	Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto	61
11.1.7.	Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto	61
11.1.8.	Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto	62
12.	PROCEDURE AZIENDALI ORIENTATE AL MODELLO (Action Plan).....	63
13.	ALLEGATI	63

1. INTRODUZIONE: LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA SECONDO IL D.LGS. 231/2001

1.1. Caratteristiche della responsabilità amministrativa e criteri di imputazione

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa delle società commerciali di capitali (quale è la Betafin SpA) e di persone, oltre a quella delle associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo estese alla SOCIETÀ le medesime cautele e garanzie del processo penale (la responsabilità amministrativa dell’Ente e la responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato sono accertate all’esito del medesimo procedimento innanzi al giudice penale).

1.2. Finalità del reato o dell’illecito amministrativo

La responsabilità della società sorge qualora il fatto illecito sia commesso nell’interesse o a vantaggio della medesima (art. 5).

Il criterio dell’interesse, ovvero dell’illecito commesso per favorire la società, attiene attività realizzate senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell’obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella finalità – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato positivo che l’Ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell’illecito, a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso.

La società non è responsabile se il fatto illecito sia stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «nell’interesse esclusivo proprio o di terzi» (art. 5, comma 2). Ciò conferma che, se l’esclusività dell’interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità della società, per contro la responsabilità sorge se l’interesse è comune all’ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all’uno in parte all’altro.

1.3. Soggetti autori dell’illecito

Il Decreto prevede (art. 5) la responsabilità amministrativa della SOCIETÀ, per determinati reati commessi, nell’interesse o a vantaggio dello stesso, dai seguenti soggetti:

- Persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della SOCIETÀ stessa, nonché da persone fisiche che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (soggetti c.d. in “posizione apicale” o “apicali”);
- Persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (soggetti “non apicali”). Appartengono a questa categoria coloro i quali eseguono nell’interesse della SOCIETÀ, le decisioni adottate dai vertici sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti apicali.

Oltre al personale dipendente si includono tutti coloro che agiscono in nome e per conto o nell’interesse dello stesso, quali ad esempio: parasubordinati, collaboratori, consulenti.

1.4. Valore esimente del modello

Oltre all'esistenza dei requisiti sin qui descritti, il Decreto richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa da organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte della SOCIETÀ, di misure preventive idonee a prevenire la commissione dei reati, da parte dei soggetti espressamente individuati dal Decreto.

Ai sensi dell'art.6 del Decreto, qualora la SOCIETÀ sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, la stessa non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità della SOCIETÀ, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se essa dimostra che:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo della SOCIETÀ dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Le condizioni ora elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa

Per i reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (rif. art. 7 del Decreto), la SOCIETÀ può essere chiamata a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

In altri termini, la responsabilità della SOCIETÀ si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti ex lege al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Con riferimento all'efficacia del modello adottato dalla Betafin SpA, il Decreto richiede che esso:

- Individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- Preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- Preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

Il Decreto richiede altresì:

- La verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- L'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza, dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa della Società, il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce, all'art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione), che il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Alle attività di sorveglianza sanitaria;
- Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- Alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/2008, deve:

- Prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- In ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta dalla Società, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- Altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

1.5. Le fattispecie di reato

Il D.Lgs. 231/2001 stabilisce che la Società può essere ritenuta responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal Decreto medesimo, alle condizioni ivi indicate, o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006 (Reati Transnazionali). Le fattispecie di reato sono descritte agli articoli dal 24 al 25-duodecies del Decreto.

In termini esemplificativi si riporta l'elenco delle categorie di reati considerati dal Decreto (elenco aggiornato al 10/08/2024):

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]**
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]**
 - Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]
- **Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]**
 - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
- **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]**
 - Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]**
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- **Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.)
- **Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]**
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]**
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
 - Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
 - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]**
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- **Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]**
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- **Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]**
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- **Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]**
 - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]**
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]**
 - Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]**
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]
- **Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]**
 - Altre fattispecie
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]**
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati;

distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]**
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- **Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]**
 - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]**
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- **Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]**
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]**
 - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- **Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]**
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]
- **Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]**
 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
 - Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)
- **Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]**
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodecimes, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]**
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
- **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-
quater c.p.)
- **Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-
quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-
bis c.p.)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

1.6. Le sanzioni comminate dal decreto

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati citati in parte in 1.3 e riportati esaustivamente nell'Allegato AL.01, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative previste all'Art. 9 del Decreto:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza (per intero o per estratto), che può essere disposta solo quando alla società sia stata applicata una sanzione interdittiva (art. 18).

In particolare, le sanzioni interdittive (che non sono irrogabili a fronte del compimento dei reati societari e degli abusi di mercato) possono essere comminate anche in via cautelare e consistono in:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Decreto prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- La società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- L'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta, nei confronti della Società, la confisca del profitto del reato (art. 19). Sono fatti savì i diritti acquisiti dai terzi in buona fede¹.

1.7. Trasformazione, Variazioni Societarie

In caso di trasformazione (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario), resta ferma la responsabilità della SOCIETÀ per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28 D.Lgs. 231/2001).

In caso di fusione, il soggetto che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili le società partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

1.8. Criteri adottati dalla Betafin SpA nella redazione del modello

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative della SOCIETÀ, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Nella predisposizione del proprio Modello di Organizzazione e Gestione, l'Azienda ha tenuto in considerazione le specifiche indicazioni fornite da Confindustria nelle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" del Giugno 2021, approvate in prima emissione dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003.

¹ "Il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto ai sensi degli artt. 19 e 53, D. Lgs. 231/2001 nei confronti della SOCIETÀ, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato. L'imputazione a profitto di semplici crediti, anche se certi, liquidi ed esigibili, non può essere condivisa, trattandosi di utilità non ancora effettivamente conseguite.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- L'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;
- La predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati, attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo indicato da Confindustria, che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello, sono:

- L'adozione di un Codice Etico;
- Un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- Procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- Poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- Sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari;
- Comunicazione al personale e sua formazione;

Nelle Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- Applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- Documentazione dei controlli.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI CONSIDERATI

La Betafin SpA per la gestione del MOG 231 e per l'esecuzione delle attività istituzionali aziendali si attiene ai seguenti principali riferimenti normativi:

- **Normativa Nazionale:**
 - D.Lgs. 81/2008 e smi: Sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - D.Lgs 50/2016 (Codice appalti pubblici)
 - DM 388/03: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. GU n. 27 del 3-2-2004;
 - DPR 224/88: Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
 - D.Lgs. 152/06: Norme in materia ambientale;
 - L.447/95: Emissioni Acustiche;

- D.Lgs. 231/01: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- D.M. 1 aprile 1998 n. 145: Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 e comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22
- D.M. 5 febbraio 1998: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- D.Lgs. 195/06: Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)
- DPR 15 luglio 2003, n. 254: Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
- DM 18 ottobre 2016: Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti.
- Reg. UE. 2016/679 (Privacy);
- L. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio

- **Normativa Tecnica (di applicazione volontaria e cogente):**
 - UNI EN ISO 9000:2015 – Fondamenti e vocabolario
 - UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti.
 - UNI EN ISO 14001:2015 – Sistemi di Gestione ambientale – Requisiti
 - UNI EN ISO 45001:2018 – Sistemi di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori – Specifiche.
 - UNI EN ISO 37001:2016 – Sistemi di Gestione per la prevenzione della corruzione – Requisiti
 - UNI SO 31000:2018 – Gestione del rischio – Linee guida
 - UNI CEI EN 980:2009: Simboli grafici utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici
 - Norme UNI/CEI di settore
 - Dir. 93/42/CEE: direttiva dispositivi medici

- **Linee guida**
 - CONFINDUSTRIA – Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Giugno 2021
 - IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), Documento 18 – Linee guida per l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e per il coordinamento con la funzione di vigilanza del Collegio Sindacale – Maggio 2013

3. GLOSSARIO

- **AUTORITÀ:** si intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo.
- **CCNL:** si intendono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da Betafin SpA.

- **CODICE** (o Codice di Comportamento) si intendono i principi di comportamento e di controllo da osservare al fine di ridurre il rischio di commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. 231/01, contenuti nel Codice Etico e nella Sezione Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Betafin SpA.
- **COLLABORATORI**: si intendono le persone fisiche che svolgono in favore della Betafin SpA un incarico di collaborazione continuativa o occasionale, a progetto, senza vincolo di subordinazione.
- **DESTINATARI**: tutti i soggetti a cui è riferito il Modello e indicati specificatamente nel presente documento.
- **DIPENDENTI**: quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in favore della Betafin SpA una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione della medesima, con contratto a tempo indeterminato o determinato.

Nella definizione sono quindi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i dirigenti, i quadri, i funzionari, gli impiegati e gli operatori i cui rapporti di lavoro sono regolati da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, interinali, stagisti sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l'osservanza delle norme del Decreto.

- **FORNITORI**: si intendono quei soggetti che forniscono alla Betafin SpA beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti con la Società stessa.
- **MODELLO**: si intende il presente documento predisposto dalla Betafin SpA, ai sensi dell'art. 6, comma I, lettera e) del D. Lgs. 231/01.
- **ORGANI SOCIALI**: si intendono gli Organi ed i soggetti che li compongono, cui è statutariamente affidata la gestione, l'amministrazione, il controllo e la verifica di andamento della Società (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale).
- **ORGANISMO DI VIGILANZA**: si intende l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.
- **PUBBLICI FUNZIONARI**: si intendono organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di organismi di vigilanza o di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, statale o locale.
- **STRUMENTI FINANZIARI**: si intende quanto definito dall'art. 1 del T.U.F. (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

4. CONTESTO DELLA BETAFIN SPA

4.1. Profilo organizzativo

La Betafin SpA con sede legale ed amministrativa in Matera, via Jonio 43, CF e PI 00129500773, iscritta alla C.C.I.A.A. di Matera al n.00129500773 dal 19/02/96, R.E.A. n. 34953 dal 06/10/78 società operante da oltre 30 anni nel settore ospedaliero, si occupa di:

- Commercializzazione e della distribuzione di attrezzature e presidi sanitari.
- Sanificazione dei letti e/o materassi delle strutture sanitarie presso la propria sede.
- Assistenza tecnica

La sede è ubicata in una nuova zona commerciale di Matera, in un immobile di proprietà e occupa un'area di circa 300 mq. adibiti ad ufficio, e circa 260mq. dedicati a magazzino e laboratorio attrezzato per l'assistenza tecnica e laboratorio per la sanificazione dei letti e/o materassi.

La Betafin SpA non ha altre società controllate e/o partecipate.

Relativamente all'attività di commercializzazione di presidi sanitari, la Betafin SpA rappresenta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti aziende: GE Healthcare, Covidien, Carefusion, Hill-Rom, BD, Medival, Johnson&Johnson, ORTHOFIX, ecc.

L'obiettivo della società è quello di commercializzare, a livello nazionale, i prodotti destinati al mercato dell'*healthcare* (ovvero marcati come dispositivi medici ai sensi della Direttiva 93/42 CEE), oltre a offrire tutta una serie di servizi correlati, quali il training all'uso dei beni forniti ai propri Clienti o l'assistenza tecnica post-vendita.

4.2. Dati anagrafici

- Ragione sociale Betafin SpA
- Sede legale e operativa Via Ionio, 43 – 75100 Matera (MT)
- Sede operativa (deposito) Via della Tecnica 13/19 Matera
- Telefono 0835.268807 – 0835. 259641
- Telefax 0835.309548
- E-mail – Web betafin@betafin.it - www.betafin.it
- Partita IVA 00129500773
- Registro REA 34953
- CCIAA 00129500773
- Anno inizio attività 1978
- Presidente CdA Geom. Carmine Salerno
- Area geografica coperta Puglia e Basilicata

4.3. La corporate governance aziendale

Il sistema di gestione posto in essere è dato dall'insieme dei processi, tra loro interagenti, di Management, di Supporto e specificatamente orientati al Cliente, finalizzati a conseguire la policy e gli obiettivi aziendali, a indirizzare e tenere sotto controllo le risorse disponibili e le persone con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni; nell'ottica di fornire prodotti e servizi, che devono soddisfare le esigenze e le aspettative dei Clienti, conformemente alle disposizioni legislative in essere.

Il sistema organizzativo della società (strutture/posizioni organizzative, soggetti apicali ed aree di responsabilità) è rappresentato nell'organigramma che costituisce parte integrante del presente Modello.

4.3.1. Soci

Le azioni della Betafin SpA sono possedute dai Sig.ri:

- Salerno Carmine, num. 196.700 azioni, pari al 98,35% del capitale, per un controvalore economico di € 102.284,00
- Salerno Nicola, num. 3.300 azioni, pari al 1,65% del capitale, per un controvalore economico di € 1.716,00

4.3.2. Dimensioni, la struttura e l'autorità decisionale delegata dell'organizzazione

Il contesto operativo coinvolge diverse macroaree di attività, come di seguito descritto; la forza lavoro consta di un totale di 20 addetti; sono operativi presso la sede di Matera e si occupano del settore amministrativo,

commerciale, di assistenza tecnica e magazzino. Inoltre, vi è una rete di agenti per la vendita dislocata su tutto il territorio di Puglia e Basilicata per un totale di circa 27.000 posti letto serviti.

Tutto il personale riceve un costante aggiornamento professionale attraverso la partecipazione a periodici e regolari corsi di formazione.

La struttura organizzativa è di tipo piramidale, con al vertice il Consiglio di Amministrazione che ha affidato al Presidente del CdA e agli Amministratori Delegati, ognuno per le deleghe attribuite, la gestione dell'organizzazione aziendale. L'organigramma aziendale evidenzia tale struttura.

Per l'esecuzione di alcuni compiti direttivi e funzionali, sono attribuite deleghe e procure. L'elenco di queste è gestito mediante un sistema matriciale ad hoc.

4.3.3. La struttura organizzativa

La struttura organizzativa è orientata alla trasparenza e al coinvolgimento degli stakeholder nei processi decisionali rilevanti. Essa è di tipo piramidale ed è così articolata:

- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CdA)**, investito dei più ampi poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria, della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.
Il CdA è composto da tre membri, 1 Presidente e 2 Amministratori delegati, uno per gli aspetti commerciali e l'altro per quelli amministrativi.
- **COLLEGIO SINDACALE**, cui spetta il compito di vigilare: (a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; e (b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Quanto ai profili di responsabilità, il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile per la definizione delle scelte strategiche relative alla Società e nel rispetto delle normative vigenti, mentre gli Amministratori Delegati e i Procuratori speciali sono responsabili delle fasi attuative delle delibere consiliari.

A valle della struttura direzionale, l'azienda è organizzata per aree tematiche, così come evidenziato dall'organigramma aziendale.

4.3.4. Gli strumenti di governance

Nell'ambito del sistema di gestione in essere è implementato uno specifico processo di "Corporate Governance".

In particolare, fanno riferimento alla Corporate Governance i seguenti elementi:

- **Codice etico;**
- **Sistema di procedure**, ovvero task-list documentate in cui vengono indicati i principi su cui si fondano alcuni protocolli del Modello della Betafin SpA aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto, mentre si rinvia alla Sezione Speciale per quanto concerne i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reato;
- **Sistema di attribuzione di deleghe e procure** della Società, basato sui seguenti principi:
 - Ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del soggetto delegato, precisandone i limiti;
 - I poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure sono coerenti con gli obiettivi aziendali;
 - Tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Betafin SpA nei confronti di terzi, ed in particolare della Pubblica Amministrazione, devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura a rappresentare la Società.

La Società ha adottato un sistema di deleghe e procure per atto notarile, a firma congiunta e/o disgiunta, definendo in maniera univoca i poteri ed i limiti del soggetto delegato.

Le deleghe di poteri conferite nonché le mansioni attribuite a ciascuna funzione vengono diffuse e portate a conoscenza della struttura mediante pubblicazione sulla rete informatica aziendale.

- **Sistema di controllo di gestione.** Il sistema di controllo di gestione adottato dalla Betafin SpA e articolato nelle diverse fasi di elaborazione del Budget, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Società. Il sistema garantisce:
 - La pluralità di soggetti coinvolti, con effettiva segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
 - L'idoneità a fornire immediata segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio, ed eventuale doppia firma per impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate.

- **Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.** Il Sistema include la struttura organizzativa dedicata alla gestione delle tematiche inerenti la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le procedure ed istruzioni per la prevenzione dei rischi evidenziati nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

In particolare, la Società ha individuato il Datore di Lavoro ed ha proceduto alla nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

- **Sistema di gestione dati e tutela della privacy.** Trattasi delle procedure realizzate dalla Società per la gestione dei dati sensibili ai fini della tutela della privacy, come disciplinato dal Reg. UE 2016/679. In particolare, la Società ha proceduto alla formalizzazione ed alla nomina del Responsabile del Trattamento Dati e dell'Amministratore di sistema.
- **Sistema di comunicazione e formazione** (ripreso nel dettaglio nel successivo Capitolo 7);
- **Sistema disciplinare** (ripreso nel dettaglio nel successivo Capitolo 8).

4.4. Il modello commerciale dell'organizzazione;

L'azienda opera prevalentemente mediante la partecipazione a Gare d'appalto.

4.5. Controllo esercitato sull'organizzazione;

Il controllo generale sulla Betafin SpA viene esercitato dal CdA, indicato dall'azionista di riferimento. Nello sviluppo delle proprie attività, l'azienda è soggetta al controllo dell'Organismo di Vigilanza, nominato dall'Amministratore Unico, indipendente rispetto a tutte le funzioni aziendali.

L'OdV relaziona periodicamente all'organismo direttivo sulle proprie attività di vigilanza e controllo.

Inoltre, per quanto riguarda in particolare il servizio di assistenza tecnica, le le aziende produttrici esercitano il controllo del rispetto dei protocolli attuati.

4.6. Soci in affari dell'organizzazione

I soci in affari della Betafin SpA sono tutte le aziende del medesimo settore con le quali intraprende rapporti di collaborazione per la partecipazione a bandi di gara.

4.7. Natura ed entità delle interazioni con i pubblici ufficiali

Per la natura del proprio modello di business, la Betafin SpA opera costantemente con la PA, proprio principale committente (Enti sanitari).

Il valore economico di tale relazione varia in base ai contratti di appalto affidati. Ad oggi, i rapporti con la PA costituiscono l'85% del fatturato aziendale.

4.8. Terminologia e acronimi

- **MOG** Modello organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e smi.
- **PG** Procedure gestionali aziendali
- **PO** Procedure operative aziendali
- **Prot** Protocolli aziendali
- **CE** Codice etico aziendale
- **OdV** Organismo di vigilanza

Risorse Umane:

Management

- CdA Consiglio di Amministrazione, organo direttivo, alta direzione
- PRES Presidente CDA
- AD Amministratore delegato
- Proc Procuratore speciale

Area amministrativa

- Ramn Responsabile servizi amministrativi (acquisti, cont interna)
- Racb Responsabile amministrazione, contabilità e bilanci
- Amn Addetto ufficio amministrativo
- Acq Addetto ufficio acquisti
- Rpers Responsabile personale

Area tecnico – operativa

- Rapp Responsabile commesse
- RpvD Resp. post-vendita
- ReT Responsabile tecnico e assistenza
- Log Responsabile logistica – magazzino
- San Responsabile sanificazione

Area commerciale

- R.Com Direttore Commerciale Amministratore Delegato
- Agt Specialista tecnico – commerciale
- Seg Segreteria commerciale
- Tug Specialista ufficio gare

Area sistemi di gestione

- RdG Responsabile del SGI (per gli schemi ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001)
- FAB Funzione *antibribery*
- DPO *Data protection officer*

Sicurezza del lavoro

- DDL Datore di lavoro
- RSPP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- MC Medico competente
- RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Prep Preposto per la sicurezza
- R.Eme Responsabile squadra emergenze & antincendio
- A. Eme Addetto squadra emergenze & antincendio
- R.PS Responsabile squadra primo soccorso
- A.PS Addetto squadra primo soccorso

Ambiente

- Ramb Responsabile adempimenti ambientali

La Società ha esternalizzato, in tutto o in parte alcune attività, fra le quali si indicano, ad esempio contabilità e bilancio, gestione delle paghe e dei contributi, *facility management* e smaltimento rifiuti.

La commercializzazione dei prodotti HMC e HAM, e l'erogazione dei servizi di assistenza tecnica, è effettuata mediante sia personale dipendente, che soggetti terzi che operano sulla base di accordi di agenzia e/o di contratti di collaborazione.

5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BETAFIN SPA**5.1. Finalità del modello**

La **Betafin S.p.A.** (di seguito la “Società” o “l’Azienda”) è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, e del lavoro dei propri dipendenti, ed è, altresì, consapevole dell’importanza di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”), idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori.

Sebbene l’adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, la Direzione aziendale ha ritenuto opportuno adeguarsi alle prescrizioni ivi riportate, per i motivi precedentemente menzionati, avviando un progetto

di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Il presente Modello è stato adottato dalla Direzione Aziendale e trasmesso formalmente a tutti i dipendenti; viene altresì reso continuamente disponibile (anche rispetto a successive modifiche e integrazioni) mediante il sistema informativo aziendale.

Attraverso l'adozione del Modello, l'Azienda intende perseguire le seguenti finalità:

- Introdurre un sistema organico di prevenzione e controllo volto a minimizzare il rischio di commissione dei reati/illeciti amministrativi connessi all'attività aziendale;
- Migliorare l'efficacia e la trasparenza della propria gestione Aziendale;
- Determinare nei Destinatari del Modello, definiti nel successivo paragrafo 2.2, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili direttamente alla Società;
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Betafin SpA, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici ai quali la stessa si attiene nell'esercizio delle attività aziendali;
- Precisare che ogni violazione del Modello sarà sanzionata attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
- Consentire all'Azienda, grazie ad un'azione costante di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi.

5.2. Destinatari del modello

Le disposizioni del presente Modello trovano applicazione nei confronti di tutti coloro che operano per LA BETAFIN SPA, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e, in particolare, a coloro che:

- Rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- Sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (cosiddetti soggetti sottoposti).

Complessivamente queste due categorie di soggetti vengono identificati quali "**Destinatari**".

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nel Modello, i seguenti soggetti esterni (di seguito i "**Soggetti Esterni**"):

- Gli agenti e distributori, i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;

- I fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

5.3. Elementi alla base del modello della Betafin SpA

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, le componenti fondamentali del Modello sviluppato dalla Betafin SpA sono evidenziati nella seguente Figura 1, in cui è altresì indicata la relazione tra tali componenti e l'azione dell'OdV.




Figura 1: componenti fondamentali del Modello sviluppato dalla Betafin (a sinistra) e relazioni tra tali componenti e l'azione dell'OdV (a destra).

In termini descrittivi, gli elementi fondamentali del Modello della Betafin SpA possono essere così riassunti:

- Mappa delle attività e dei processi aziendali "sensibili" rispetto alla commissione dei reati richiamati dal Decreto, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico (processo di *Risk Assesment*);
- Principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, che trovano riscontro sia nel Codice Etico, sia, più in dettaglio, nel presente Modello;
- Protocolli relativi (task list come definite nel sistema IMS) ai processi strumentali ritenuti a maggior rischio di reato, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema dei controlli preventivi da adottare in conformità ai principi delineati nelle regole generali del Modello ed in relazione ai reati specifici da prevenire;
- Istituzione dell'Organismo di Vigilanza (indicato nel seguito come "OdV" o anche "Organismo") ed attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- Sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili ai Destinatari in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;

- Attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello;
- Regole e responsabilità per l'adozione, l'implementazione e le successive modifiche o integrazioni del Modello (aggiornamento del Modello), nonché per la verifica del funzionamento e dell'efficacia dello stesso.

5.4. Codice etico e modello

L'Azienda intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita nel rispetto delle leggi vigenti. A tal fine, la Società mediante l'adozione del Codice Etico, volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale", che la stessa riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli Organi sociali, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano con essa, a qualunque titolo, nel perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottato in via autonoma dalla Betafin SpA.

Il Modello, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, apparentemente commessi a vantaggio della Società, possono fare sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto).

In considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, un elemento di riferimento dello stesso.

5.5. Processo di Risk Assessment

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati richiamati dal Decreto medesimo.

È stata, dunque, condotta un'attenta analisi delle attività aziendali e delle strutture organizzative aziendali, allo specifico scopo di identificare le attività a rischio di reato concretamente realizzabili in ambito aziendale, che sono state distinte in due categorie:

- le c.d. **attività sensibili**, che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato.
- le c.d. **attività strumentali**, ovvero i processi nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per la commissione di alcune fattispecie di reato; tipicamente presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione. Le suddette attività sono state individuate tenendo conto della casistica giurisprudenziale sulla creazione di provviste nel reato di corruzione e sul concetto di "altra utilità" cui fa riferimento tale fattispecie criminosa.

Tra le attività strumentali che si riferiscono alla realtà della Betafin SpA si segnalano:

- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- Selezione e gestione del personale;

- Spese di rappresentanza;
- Assegnazione di incentivi;
- Fatturazioni e pagamenti;
- Valutazione e accettazione di clienti e fornitori.
- Organizzazione e partecipazione a congressi ed eventi scientifici;
- Omaggi e altre iniziative promozionali;
- Donazioni, liberalità e comodato d'uso;
- Sponsorizzazioni.

5.5.1. Mappatura delle attività a rischio

In considerazione delle attività caratteristiche della Betafin SpA, l'analisi si è concentrata, in particolar modo, sull'individuazione delle aree sensibili alla commissione dei reati previsti agli Artt. 24, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 quater, 25 sexies, 25 septies, 25 octies e 25 nonies del Decreto.

Con specifico riferimento ai reati previsti dall'Art. 24 bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), è stato ritenuto remoto il rischio associabile alle attività societarie.

Il rischio di commissione dei reati di cui agli Artt. 25 *quinquies* del Decreto e 10 della Legge 146/2006², per quanto non si possa escludere tout court, è stato ritenuto remoto e, comunque, ragionevolmente coperto dai principi enunciati nel Codice Etico della Società, che vincola tutti i destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili.

Pertanto, con riferimento sia alle Attività Sensibili sia Strumentali, è stata predisposta la c.d. "mappatura delle aree a rischio-reato" (rif. Sezione Speciale del Modello) nella quale si evidenziano:

- Il macro-processo cui appartiene l'attività a rischio reato;
- La tipologia delle attività a rischio: a tal proposito si evidenzia che pur avendo considerato nella mappatura i singoli reati nella sola forma consumata³, la Società può essere ritenuta responsabile ex art. 26 D. Lgs. 231/2001 anche in tutti i casi in cui il delitto risulti soltanto tentato a norma dell'art. 56 c.p. In questo caso, infatti, è prevista solo un'attenuazione di pena a favore dell'ente ovvero l'esonero della responsabilità qualora l'ente volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento;
- L'inserimento di attività di dettaglio e le P.A. coinvolte: sono indicate nella mappatura a titolo esemplificativo e non esaustivo.
- I potenziali reati associabili⁴.
- Le astratte modalità realizzative del reato: sono indicate le modalità astratte di realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 associati, sempre secondo una valutazione astratta, alle attività a rischio;

² Legge 16 marzo 2006, n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"

³ Il reato è consumato solo quando risultano realizzati tutti gli elementi costitutivi del medesimo

⁴ Si evidenzia che, per motivi prudenziali, sono state prese in considerazione anche quelle condotte astrattamente riferibili a due o più norme incriminatrici previste dal codice penale. Tuttavia, ciò non implica necessariamente che tale condotta determini la realizzazione di una pluralità di reati in concorso. Infatti, una volta definiti i contorni oggettivi e soggettivi del fatto, può accadere che una sola sia la norma applicabile in concreto (si tratta dell'ipotesi del c.d. concorso apparente di norme).

- I controlli: per ciascuna attività a rischio reato sono identificati i processi con gli step critici da sottoporre a controllo da parte delle strutture preposte (di cui alla Sezione III – Disposizioni a carattere generale e regolamentari).

La “Mappatura” è stata condivisa con i responsabili e con gli altri soggetti eventualmente coinvolti nello svolgimento delle attività considerate “a rischio”.

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati sopra menzionati nelle seguenti aree di attività aziendale:

a. Area INFORMAZIONE AL MERCATO

- Presentazione dei prodotti e dei servizi presso Enti e/o Soggetti Pubblici, anche attraverso la partecipazione ad eventi di carattere medico-scientifico;
- Elaborazione e diffusione di materiale informativo e pubblicitario;
- Organizzazione e partecipazione a congressi ed eventi scientifici;
- Omaggi e altre iniziative promozionali;
- Donazioni, liberalità e comodato d’uso;
- Sponsorizzazioni;
- Rapporti con Opinion Leaders, medici e strutture ospedaliere;
- Partecipazioni a congressi e seminari nazionali ed internazionali;
- Rapporti con il mercato (area inserita in via del tutto prudenziale);
- Rapporti con agenti e distributori.

b. Area DISTRIBUZIONE PRODOTTI

- Distribuzione dei prodotti;
- Gestione delle certificazioni di prodotto;
- Gestione delle politiche commerciali;
- Vendite; acquisizione e gestione di contratti con enti pubblici nello svolgimento dell'attività caratteristica, mediante partecipazione a procedure di gara ad evidenza pubblica o procedure negoziate (già trattative private);
- Attività di assistenza tecnica, manutenzione e controllo di apparecchiature e sistemi elettromedicali installati presso clienti pubblici o assimilabili;

c. Area AMBITO SOCIETARIO

- Gestione dei rapporti di “profilo istituzionale” con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e/o delle richieste non connesse all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti, da parte di Enti Pubblici competenti e/o di Autorità Amministrative Indipendenti, tra le quali l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici;

- Gestione degli adempimenti in materia di assunzione del personale, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
- Gestione della contabilità generale, del processo di predisposizione del bilancio e dei flussi finanziari;

d. Area: ATTIVITÀ INFRASTRUTTURALI

- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- Selezione e gestione del personale;
- Spese di rappresentanza;
- Gestione del credito;
- Assegnazione di incentivi;
- Fatturazioni e pagamenti;
- Gestione intermediari commerciali;
- Gestione del sistema di prevenzione e di protezione dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- Valutazione e accettazione di clienti e fornitori.

5.5.2. Identificazione e analisi degli attuali presidi di controllo e *gap analysis*.

In relazione alle aree aziendali ritenute a rischio di reato è stata, inoltre, effettuata l'analisi delle procedure operative e dei controlli esistenti in Azienda, riconoscibili come idonei a presidiare il rischio individuato. Il risultato di tale attività è stato documentato all'interno della sezione speciale del Modello.

I presidi individuati sono stati confrontati con le esigenze espresse dal Decreto, allo scopo di individuare eventuali carenze del sistema esistente.

Laddove sono state identificate attività a rischio non sufficientemente presidiate, la Società ha individuato gli interventi più idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio.

5.6. Protocolli operativi del modello (sistema di controllo)

Nella predisposizione del Modello, l'Azienda ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente in azienda (determinato dalle procedure operative in essere presenti nei processi aziendali), al fine di verificare se esso sia idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Più in generale, il sistema di controllo interno della Società è volto a garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità:

- L'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli aziendali;
- L'obiettivo di informazione si sostanzia nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- L'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Betafin SpA attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente possibili conflitti di interesse. In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- Codice Etico;
- Sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- Sistema di procedure e istruzioni interne (rif. SGI Aziendale);
- Sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni (policy IT);
- Sistema di controllo di gestione, nonché di reporting;
- Poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- Funzioni preposte alla comunicazione esterna;
- Sistema di comunicazione interna e formazione del personale (rif. SGI).

Alla base del sistema di controllo interno della Società vi sono i seguenti principi:

- Ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- Nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- Il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa a ciascuna funzione aziendale per tutti i processi di cui essa sia responsabile. La tipologia di struttura dei controlli aziendali prevede:

- Controlli di linea, svolti dalle singole funzioni sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- Attività di monitoraggio, svolta dai responsabili di ciascun processo e volte a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti, sulla base dei controlli di natura gerarchica;
- Attività di rilevazione, valutazione e monitoraggio del sistema di controllo interno sui processi e sui sistemi amministrativo-contabili che hanno rilevanza ai fini della formazione del bilancio.

5.6.1. Definizione dei protocolli

Nonostante il sistema di controllo interno esistente, sopra descritto nei suoi elementi principali, contenga numerosi elementi validi per poter essere utilizzato anche per la prevenzione dei reati contemplati dal Decreto, l'Azienda, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali, nonché a tutela della propria immagine e reputazione, ha deciso di condurre un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, per verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, per adeguarli.

Il sistema approntato include i protocolli comportamentali (cd.: "corporate policies") e le procedure volte a monitorare e programmare lo svolgimento delle attività aziendale a rischio di commissione di reati. In via generale, procedure e policies prevedono che alle decisioni aziendali partecipino soggetti appartenenti alle diverse funzioni coinvolte con la possibilità di effettuare controlli incrociati sull'operato di quanti coinvolti nella realizzazione e nel compimento delle attività a rischio.

I Protocolli Comportamentali contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato, attraverso un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo sistema di prevenzione del rischio. Essi rispondono, tra l'altro, all'esigenza di documentare e rendere verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde consentirne la tracciabilità. Ciascuna policy, formalmente adottata dalla Società e pubblicata sulla rete aziendale, vincola tutti i soggetti coinvolti nelle funzioni dalla stessa, di volta in volta, interessate.

Le Procedure Aziendali contengono la descrizione del sistema d'organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno della Betafin SpA.

Sono state individuate le seguenti procedure di sistema, che codificando le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal Decreto:

- gestione delle vendite verso Enti Pubblici;
- gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- selezione, assunzione e gestione del personale e degli agenti;
- gestione di sponsorizzazioni, omaggistica, liberalità e partecipazione ad eventi congressuali;
- gestione degli acquisti di beni e servizi;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- formazione del bilancio e gestione dei rapporti con Sindaci, Soci e Società di Revisione;
- gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici;
- gestione del sistema di prevenzione e di protezione dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- Gestione della Proprietà Intellettuale ed industriale;
- Gestione attribuzione e revoca di deleghe e procure;
- Gestione delle politiche commerciali;
- Gestione della contrattualistica;
- Modalità di gestione dei Flussi da e verso l'OdV;
- Gestione dei rapporti con gli intermediari commerciali;
- Gestione del credito (recupero crediti);
- Policy in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

I protocolli contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato, attraverso un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo sistema di prevenzione del rischio. Ciascun protocollo, formalmente adottato dalla Società, vincola tutti i soggetti coinvolti nelle funzioni dallo stesso, di volta in volta, interessate.

5.7. Responsabilità nella gestione del modello

Le responsabilità inerenti le attività di gestione, applicazione, monitoraggio, revisione e diffusione del Modello, fatti salvi gli obblighi di collaborazione reciproca, è propria dei seguenti soggetti:

- a. **Organismo di Vigilanza** (di seguito l'OdV), con responsabilità di vigilare affinché il Modello sia:

- Adeguato ed efficace, ossia idoneo a prevenire la commissione dei reati in relazione alla struttura della Società;
 - Effettivo, ossia divulgato ed efficacemente osservato ed attuato da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali, dei consulenti e degli altri soggetti a cui il Modello si indirizza;
 - Aggiornato, ossia sempre coerente con l'assetto della Società e con le normative sopravvenute.
- b. **Consiglio di Amministrazione** (di seguito "CdA"), con le seguenti responsabilità:
- Ricevere informativa periodica sull'adeguatezza ed il funzionamento del Modello, assicurando che i principali rischi siano costantemente identificati e gestiti in modo adeguato.
 - Deliberare e disporre sugli emendamenti, ampliamenti e revisioni del Modello.
 - Provvedere alla nomina dell'OdV (secondo la tempistica stabilita nel presente documento).
- c. **Collegio Sindacale**, con responsabilità di:
- Ricevere dall'OdV le segnalazioni e le analisi periodiche riguardanti il Modello prodotte.
- d. **Amministratore Delegato**, con responsabilità di:
- Ricevere le segnalazioni e le analisi periodiche riguardanti il Modello prodotte dall'OdV;
 - Eseguire i compiti delegati dal CdA nei limiti dei poteri definiti nella delega.
- e. **Responsabile Risorse Umane**, con il compito di:
- Applicare ovvero affiancare i soggetti deputati all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste per gli inadempimenti ai contenuti dispositivi del Modello (Sistema Disciplinare).
 - Gestire le eventuali relazioni con le Organizzazioni Sindacali e di categoria, derivanti dalla applicazione del Sistema Disciplinare del Modello.
 - Assistere la Società nella gestione delle eventuali istanze di contenzioso che dovessero procedere dall'applicazione del Sistema Disciplinare del Modello.
 - Assistere l'OdV nella definizione, predisposizione ed attuazione dei piani di informazione e formazione relativi alla diffusione dei principi del Modello.
- f. **Destinatari**, con responsabilità di:
- Applicare i disposti del Modello;
 - Collaborare con l'OdV nel processo di verifica e monitoraggio delle attività correnti.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. Premessa

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno alla Società che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, sebbene il Decreto consenta di optare sia per una composizione monocratica sia per quella plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere

conto delle finalità perseguite dalle leggi e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che tale organo di controllo possa essere composto sia da personale interno sia da personale esterno all'ente, affinché ne sia meglio garantita l'autonomia e l'indipendenza. In ossequio alle prescrizioni del Decreto ed alle indicazioni espresse da Confindustria, LA BETAFIN SPA ha ritenuto di istituire un organo collegiale funzionalmente dipendente dal Consiglio di Amministrazione e da questo nominato, che, per la composizione scelta, sia in grado di garantire la conoscenza delle attività sociali, ed - al contempo - abbia autorevolezza e indipendenza tali da poter assicurare la credibilità delle relative funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la composizione dell'OdV attenendosi, nella determinazione della composizione, al criterio della prevalenza dei componenti esterni a salvaguardia dei principi di indipendenza ed autonomia.

In particolare, l'OdV dovrà essere composto comunque da soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- Un professionista esterno, esperto in tematiche aziendali e di implementazione e verifica del sistema dei controlli interni e dei rischi aziendali;
- Un professionista esterno, esperto in materia fiscale e/o in diritto societario, ovvero per quanto concerne la responsabilità penale e amministrativa della società;
- Un collaboratore / dipendente della Società, con specifiche competenze in tematiche di implementazione e verifica del sistema dei controlli interni e dei rischi aziendali nelle aree di cui al Decreto.

L'Organismo di Vigilanza è stato definito in modo da poter garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato, oltre che dall'inserimento dell'Organismo di Vigilanza quale unità di staff in elevata posizione gerarchica nell'organizzazione aziendale, senza attribuzione di compiti operativi e con attività di reporting al massimo vertice aziendale, dalla presenza di due professionisti esterni alla Società;
- Professionalità: tale requisito è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- Continuità d'azione: detto requisito, necessario in quanto l'Organismo di Vigilanza è chiamato a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, e a rappresentare un riferimento costante per tutto il personale, è garantito dalla presenza di un soggetto interno alla Società.

Fatta salva l'ipotesi di un'eventuale revisione del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza anche sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, la revoca dei poteri propri di tale organo potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Al fine del corretto svolgimento dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione garantisce nel tempo l'adeguatezza della struttura in termini di risorse e di competenze (anche tramite l'assegnazione di un adeguato budget, gestito in autonomia dallo stesso Organismo di Vigilanza), facendo ricorso, ove necessario, a consulenti esterni ai quali delegare circoscritti campi di indagine che richiedano specializzazioni non presenti all'interno dello stesso.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici richiesti, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei propri compiti, si avvarrà di altre funzioni aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate

6.2. Requisiti soggettivi

Ciascun componente dell'Organismo deve possedere requisiti di onorabilità, integrità e rispettabilità, come pure deve attestare l'assenza di eventuali cause di incompatibilità.

Possono essere nominati componenti dell'OdV solo i soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali nel settore di attività della Betafin SpA e dotati di particolare professionalità. Ciascun componente deve essere in grado di svolgere le funzioni ed i compiti cui l'OdV è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali lo stesso è chiamato ad operare.

In ogni caso è necessario che i componenti dell'OdV siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. Competenze:

- Conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui opera l'Azienda,
- Conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato,
- Capacità di individuazione e valutazione degli impatti discendenti dal contesto normativo di riferimento sulla realtà aziendale;
- Conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività aziendale svolta dal sistema di controllo contabile interno (internal auditing),
- Conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale.

b. Caratteristiche personali:

- Profilo etico di indiscutibile valore;
- Oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'OdV:

- Avere rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con Amministratori o con il Presidente della Betafin SpA;
- Essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza;
- Essere titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- Trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- Essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- Essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal Decreto o a reati della stessa indole (in

particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);

- Sussistenza, di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399, lett. c), e 2409 septies decies c.c.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti sopra dettagliati è effettuato in via preventiva al momento della nomina, a cura del Consiglio di Amministrazione della Società.

A fronte del conferimento dell'incarico, ciascun componente si impegna a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'incarico e che possano determinare motivo di incompatibilità. I requisiti indicati nel presente paragrafo si applicano anche nei confronti:

- Dei componenti nominati in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari;
- Degli eventuali consulenti esterni ai quali l'OdV può fare ricorso, sotto la propria gestione e responsabilità, per l'espletamento del proprio incarico.

6.3. Nomina, durata e onorari

L'organismo di vigilanza della Betafin SpA è nominato con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, che ne individua anche i compiti, le attività ed il funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione provvede anche a nominare il Presidente dell'OdV, con il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare ed allo svolgimento delle riunioni collegiali.

La durata in carica è di tre anni, con possibilità di rielezione sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione, per contemperare le naturali esigenze di ricambio (funzionali alla garanzia di una correttezza nell'adempimento dei propri compiti) con quelle di stabilità e competenza nell'esecuzione dei doveri d'ufficio.

Il rapporto che si instaura fra i componenti dell'OdV e l'Azienda costituisce rapporto autonomo e distinto rispetto all'eventuale rapporto di lavoro e/o consulenza che questi mantengono con la medesima, che resta disciplinato dalla legge e dalla contrattazione nazionale applicabile.

Nel caso il rapporto di lavoro impedisca all'eventuale componente di conservare i requisiti descritti, la designazione non potrà essere effettuata o accettata.

La nomina dell'OdV deve essere resa nota a ciascun componente dell'OdV e da questi formalmente accettata.

L'accettazione della carica da parte di ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza costituisce impegno al rispetto

- Del presente Modello e dei documenti che ne fanno parte integrante per tutto quanto riguarda l'Organismo stesso,
 - Del Regolamento adottato da quest'ultimo e,
 - Più in generale, degli obblighi di continuità di azione e di tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione di qualsiasi circostanza che richieda immediata valutazione da parte del Consiglio medesimo.
- In questo ambito ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di comunicare tempestivamente

anche qualsiasi fatto che determini il venir meno dei requisiti di eleggibilità o che possa costituire giusta causa di revoca o anche solo di sospensione dall'incarico.

L'avvenuto conferimento dell'incarico dovrà essere formalmente comunicato, da parte del Consiglio di Amministrazione, a tutti i livelli aziendali mediante la diffusione di un comunicato interno che illustri i poteri, i compiti e le responsabilità dell'OdV, nonché le finalità della sua costituzione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere un onorario ai componenti dell'OdV e, ove riconosciuti, dovranno essere stabiliti all'atto della nomina o mediante successiva delibera dello stesso.

6.4. Revoca

Ciascun componente dell'OdV potrà recedere dall'incarico in ogni momento mediante preavviso, di almeno tre mesi, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Collegio Sindacale.

La revoca dell'OdV e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

I componenti dell'OdV possono essere revocati solo per giusta causa al fine di garantire la necessaria stabilità dell'OdV e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'OdV possono intendersi, a titolo esemplificativo:

- Un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello;
- Una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, ove risulti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- Un provvedimento che irroga una misura cautelare, la notizia dell'apertura di un procedimento penale, una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'OdV per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa natura;
- Un provvedimento di condanna della Società per uno degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- Un provvedimento di riconoscimento della responsabilità di uno dei membri dell'OdV per uno degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto;
- La violazione degli obblighi di riservatezza.

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo OdV.

Ove sussistano gravi ragioni di convenienza (ad esempio: applicazione di misure cautelari), il Consiglio di Amministrazione procederà a disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i membri dell'OdV, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell'intero OdV ad interim.

In caso di rinuncia all'incarico per sopravvenuta indisponibilità, revoca o decadenza di alcuno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà, alla prima riunione successiva, alla nomina dei componenti necessari per reintegrare l'OdV. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta dal componente effettivo più anziano fino alla prima riunione successiva del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico di componente interno dell'OdV cessa altresì nel caso in cui venga risolto per qualsiasi ragione il rapporto di lavoro dipendente con la Betafin SpA, conformemente alle disposizioni del CCNL applicabili ed alle leggi vigenti in materia. Della cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere data pronta comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere convocato per adottare i provvedimenti idonei a non alterare la regolare operatività dell'OdV quale organo collegiale.

6.5. Poteri e funzioni dell'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Betafin SpA, in conformità al disposto dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231 del 2001, vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne cura l'adeguamento nel tempo. Pertanto, in termini generali, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- Vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;
- Curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- Vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- Vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- Verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- Proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, anche in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- Comunicazione su base continuativa al Consiglio di Amministrazione, in ordine alle attività svolte;
- Comunicazione con cadenza annuale al Collegio Sindacale in ordine alle attività svolte, e occasionalmente per le violazioni che dovessero essere realizzate dai vertici aziendali o dai Consiglieri di Amministrazione.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- Predisporre un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello della Betafin SpA, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei Destinatari;
- Istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- Raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- Verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello, in particolare:

- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per controllare che l'attività venga svolta conformemente al Modello adottato, anche coordinando, a tali fini, le competenti strutture aziendali;
- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica ove necessario;
- proporre, sulla base dei risultati ottenuti, alle strutture aziendali competenti, l'opportunità di elaborare, d'integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare un Modello più efficace;
- Vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel Decreto Lgs. 231/2001, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza della Betafin SpA la miglior conoscenza sull'attuazione del Modello, efficacia ed effettivo funzionamento, nonché sulle esigenze di eventuali aggiornamenti, tale organo opera in stretta collaborazione con le realtà aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati: emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo;

- Accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dal D. Lgs. 231/2001;
- Disporre che i responsabili, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per verificare la sua effettiva attuazione da parte delle strutture organizzative aziendali;
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione nel caso in cui si superi il budget stanziato.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo potrà delegare uno o più compiti specifici ai singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In ordine ai compiti delegati dall'Organismo a singoli membri dello stesso, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

6.6. Reporting dell'organismo di vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione. Il riporto a tale organo sociale costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli Amministratori.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti delle relative attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello.

L'Organismo di vigilanza della Betafin SpA provvede a fornire un'informativa annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, nonché tempestivamente agli Amministratori Delegati, ogni qualvolta lo reputi necessario.

In particolare, il reporting avrà ad oggetto:

- L'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
- Le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- Le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
- I necessari e/o opportuni interventi di aggiornamento, correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione;
- Lo stato dell'attuazione del Modello;
- L'individuazione del piano di attività per il periodo (anno) successivo.

L'OdV dovrà riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione o in alternativa all'Amministratore Delegato in merito a:

- Qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'OdV stesso;
- Rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- Modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- Mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali (in particolare, rifiuto di fornire all'OdV documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello);
- Esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della SOCIETÀ, ovvero di procedimenti a carico della SOCIETÀ in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- Esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- Ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato.

L'OdV, inoltre, dovrà inoltre riferire tempestivamente:

- Al Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere dall'Amministratore Delegato o da membri del Collegio Sindacale o dalla società di revisione;
- Al Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla società di revisione ovvero, affinché adottino i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge, da membri del Consiglio di Amministrazione;
- Alle Autorità di Vigilanza, senza ritardo, tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 231/2007. Si tratta, più in particolare, delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, alla registrazione, alle

procedure e ai controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Inoltre, l'OdV ha un obbligo di comunicazione con riguardo a "le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 41 del D. Lgs. 231/2007 di cui hanno notizia". L'art. 41 prevede l'obbligo di segnalazione delle c.d. operazioni sospette, che la nuova normativa riferisce sia alle operazioni aventi ad oggetto denaro/utilità di sospetta provenienza dai delitti di riciclaggio sia a quelle aventi ad oggetto denaro/utilità che si sospetta possano essere destinati al finanziamento del terrorismo.

6.7. Flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello.

Sono stati, pertanto, istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale della Betafin SpA. In particolare, gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Il personale, dipendente e non, deve riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione anonimo consistente nell'invio all'Organismo di Vigilanza di corrispondenza riservata da parte del personale che voglia procedere alla segnalazione; siffatta modalità di trasmissione delle informazioni è diretta a garantire la riservatezza per i soggetti che segnalino il messaggio, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti.

I consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda l'attività svolta con la Betafin SpA, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV mediante quanto contrattualmente definito tra le parti.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per l'accertamento del fatto segnalato.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'Organismo valuterà l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici.

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- Provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- Provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, richieste o iniziative di Autorità Amministrative Indipendenti, dell'Amministrazione finanziaria, di Amministrazioni locali o della Pubblica Amministrazione, riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- Richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;

- Rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello, quali a mero titolo esemplificativo deroghe e/o violazioni alle procedure, ai protocolli ed al Codice Etico in essere;
- Il verificarsi di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime) occorsi a dipendenti, collaboratori o a chiunque svolga attività lavorativa, anche occasionale, negli uffici della Società;
- Ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla Società;
- I certificati rilasciati dall'anagrafe delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9 (L) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale (DPR n. 313 del 2002), dai quali si evinca che potenziali partner commerciali o finanziari sono stati assoggettati a sanzioni ai sensi del Decreto medesimo;
- Eventuali modifiche che intervengano sulla struttura organizzativa della Betafin SpA anche con riguardo ai presidi ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Nell'esercizio dei propri compiti di monitoraggio e di verifica, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della Betafin SpA, nonché prendere visione di documenti e consultare dati relativi alla Società.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere la massima riservatezza sui documenti e informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla Privacy.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati a cura dell'OdV, presso la Segreteria dello stesso, in un apposito archivio, il cui accesso è disciplinato dal Regolamento dell'OdV.

I componenti dell'OdV sono obbligati a mantenere la massima riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui vengano a conoscenza, ad esclusione delle comunicazioni cui sono obbligati per legge.

6.8. Le risorse dell'organismo di vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico.

Per quanto attiene alle risorse umane di cui l'OdV può avvalersi per svolgere i propri compiti, il Consiglio di Amministrazione può assegnare ulteriori risorse, previa richiesta dell'OdV stesso in numero adeguato rispetto alle dimensioni della SOCIETÀ ed i compiti spettanti all'OdV. Si evidenzia che tutte le risorse assegnate all'OdV continuano comunque a riportare al proprio referente gerarchico per le attività svolte per suo conto.

Per quanto attiene alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre del budget che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli su base annuale e su proposta dell'OdV stesso. Laddove ritenuto necessario, l'OdV potrà chiedere al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione di ulteriori risorse previa richiesta motivata per iscritto.

In aggiunta a quanto sopra, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Betafin SpA così come di consulenti esterni. In tale ultimo caso, il compenso sarà corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

Per quanto attiene alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attive presso la Società per la gestione dei relativi aspetti.

6.9. Responsabilità

All'OdV sono devoluti compiti di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, ma al funzionamento ed all'osservanza del Modello (curandone, altresì, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento) con esclusione, quindi, di alcuna responsabilità penale in proposito.

La Betafin SpA potrà comunque valutare l'ipotesi di istituire meccanismi di tutela a favore dell'OdV, quali ad esempio delle forme di assicurazione.

7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, l'Azienda si impegna a definire un piano di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole comportamentali in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.

La supervisione del sistema di informazione e formazione è rimessa all'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello.

In relazione alla comunicazione del Modello, l'Azienda si impegna a:

- Pubblicare il Modello sull'intranet aziendale ed inviare comunicazione e-mail notificando la disponibilità della documentazione (Modello di Organizzazione e Gestione, Codice Etico, Procedure, ecc.) e le modalità di formazione previste, relativamente a dipendenti e collaboratori che operano all'interno della Società;
- Relativamente a terze parti che collaborano con la Società (quali ad esempio agenti e fornitori), inviare il Codice Etico e comunicazione informativa circa i contenuti del D.Lgs. 231/2001.

La Betafin SpA promuove la conoscenza e l'osservanza sia del Modello che del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.

L'informativa è assicurata attraverso la diffusione di una comunicazione ufficiale o con l'esplicito riferimento all'interno dei contratti del Modello e del Codice Etico.

La Betafin SpA provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

Con riguardo all'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto tra i dipendenti e le terze parti che operano per conto della Società, la stessa sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, la Società potrà prevedere livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, occasionali e-mail di aggiornamento o note informative interne. La formazione sul Decreto è tipicamente articolata come segue:

- Una sessione dedicata all'illustrazione dei principi del Decreto, del Modello, del Codice di Condotta e delle nozioni giuridiche correlate destinata a tutti i responsabili delle strutture a rischio;
- Moduli di approfondimento mirati per ciascuna area ritenuta a rischio, specifici sui singoli processi, finalizzati ad analizzare ed approfondire le modalità operative previste dal Modello in relazione all'esercizio delle singole aree di attività ritenute a rischio.

La società promuove la diffusione, la conoscenza e l'attuazione del modello, oltre che nelle modalità sopra indicate, anche attraverso ogni altra forma che riterrà idonea.

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria e la eventuale mancata partecipazione determina una violazione del Modello.

La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del Decreto è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell'apposita modulistica aziendale

Eventuali sessioni formative di aggiornamento saranno tenute in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice di condotta o relative a sopravvenute normative rilevanti per l'attività della Società.

Le attività di comunicazione e di formazione periodica al personale aziendale sono documentate a cura dell'Organismo di Vigilanza, che ne verifica l'adeguatezza rispetto alle indicazioni legislative ed alla specifica realtà aziendale.

8. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione della Società, che lo eserciterà mediante delibera consiliare, con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione di prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

9. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEL MODELLO

9.1. Il sistema disciplinare

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso. Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

La Betafin SpA intende conformare la propria politica imprenditoriale al rispetto dei principi previsti dal Codice Etico, con ciò palesando la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti. Tale politica è declinata dal Modello che disciplina gli aspetti attinenti all'organizzazione e la gestione aziendale ed il controllo. Il

Modello è stato istituito ed è continuamente monitorato e aggiornato da parte della Società e dei relativi organi a ciò preposti. Il rispetto del Modello e del relativo Sistema delle Procedure è pertanto di importanza fondamentale per lo sviluppo sano dell'impresa al riparo da gravi rischi di natura legale.

La violazione o l'aggiramento del Modello e/o dei Protocolli espongono, o possono esporre, le persone fisiche a responsabilità di natura penale e la Società a gravi responsabilità di natura amministrativa che possono comprometterne la sussistenza.

Elemento necessario per garantire l'efficacia e l'effettività del Modello è la previsione di uno specifico Sistema Disciplinare in relazione alle violazioni del Modello e/o del Sistema delle Procedure.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Betafin SpA in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

La presente sezione formalizza e costituisce il Sistema Disciplinare previsto dal Modello per garantire il rispetto del Modello stesso e dei relativi Protocolli e l'estraneità della Società da pratiche illecite e scorrette.

L'obiettivo del Sistema Disciplinare è quello di scoraggiare pratiche scorrette e/o illecite da parte dei dipendenti della Società e degli altri Destinatari, punendo comportamenti che integrano la violazione del Modello e dei Protocolli tesi a garantire un corretto e lecito comportamento nello svolgimento delle prestazioni lavorative o contrattuali.

Il Sistema Disciplinare si attiva anche nel caso di violazione di alcune procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del Decreto, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali della Società. In particolare, rientrano nel perimetro di applicazione del Sistema Disciplinare le procedure operative collegate a normative di riferimento per il settore di attività in cui opera la Società.

Il presente Sistema Disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai fini del Decreto, e non sostituisce il più generale sistema sanzionatorio e disciplinare inerente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica pubblica e privata.

9.2.1 soggetti destinatari

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nel Sistema delle Procedure ad esso connesso devono essere rispettati in primo luogo dai soggetti che rivestono nell'organizzazione una posizione apicale.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto 1. *"l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (i) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché (ii) da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"*.

In tale contesto, assume rilevanza la posizione dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo della Betafin SpA, pertanto i suoi Amministratori ed i Sindaci.

Assume altresì rilevanza la posizione dei soggetti che operano per la società incaricata della revisione cui la Betafin SpA ha demandato il compito di curare il controllo contabile. Pur costituendo soggetti esterni, i revisori sono equiparati ai fini dell'applicazione del presente sistema disciplinare, agli Amministratori ed ai Sindaci dell'Azienda.

Tra i soggetti in posizione apicale vanno ricompresi ai sensi del Decreto, anche i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale e i preposti alle sedi secondarie ed agli stabilimenti che possono assumere la qualifica di "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Detti soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato ("Dirigenti Apicali"), sia da altri rapporti di natura privatistica ("Altri Soggetti Apicali").

Il presente Sistema Disciplinare trova applicazione anche nei confronti dei soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali dell'ente.

Pertanto, ai sensi del Decreto, ai fini dell'applicazione del Sistema Disciplinare, assume rilevanza la posizione di tutti i lavoratori subordinati della Betafin SpA, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o inquadramento aziendali loro riconosciuti ("Dipendenti"), compresi i Dipendenti cui sono assegnate o che comunque svolgono funzioni e/o compiti specifici in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il presente Sistema Disciplinare ha altresì la funzione di sanzionare le violazioni del Modello poste in essere anche da soggetti diversi da quelli indicati sin ora. Si tratta di soggetti che in virtù delle funzioni svolte in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Betafin SpA, in quanto ad esempio funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale, ovvero operanti direttamente o indirettamente in Azienda sono tenute al rispetto del Modello ("Terzi Destinatari").

Possono essere considerati Terzi Destinatari i seguenti soggetti:

- Tutti i soggetti che intrattengono con la Betafin SpA un rapporto di lavoro di natura non subordinata;
- I collaboratori a qualsiasi titolo;
- I procuratori, gli agenti, i distributori e tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Betafin SpA;
- I soggetti cui sono assegnati, e che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (es. medico competente, e se esterni all'azienda i responsabili e gli addetti al servizio prevenzione e protezione);
- I contraenti ed i partner.

9.3. Le condotte rilevanti

Ai fini del presente Sistema Disciplinare e nel rispetto della contrattazione collettiva applicabile alla Betafin SpA, costituiscono violazione del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

Nel rispetto del principio di legalità, proporzionalità delle sanzioni e tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni graduate secondo un ordine crescente di gravità.

- Mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione realizzate nell'ambito delle attività sensibili di cui alle Aree Strumentali identificate nella Sezione Speciale del Modello;
- Mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione realizzate nell'ambito dell'attività sensibili di cui ai Processi Sensibili individuati nella Sezione Speciale del Modello;
- Mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare l'elemento oggettivo di uno dei reati previsti dal Decreto;
- Mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto e comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità.

9.4. Le sanzioni

L'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni, a fronte dell'accertamento di una delle violazioni previste dal Modello ed in particolare dal presente Sistema Disciplinare, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello e della contrattazione collettiva applicabile (CCNL).

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni previste nel presente Sistema Disciplinare deve tener conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata e dovranno pertanto tenersi in considerazione:

- La gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- La tipologia della violazione compiuta;
- Le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- Le modalità della condotta.

Ai fini dell'aggravamento della sanzione devono essere considerati i seguenti elementi:

- L'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- L'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- L'eventuale recidività del suo autore.

9.4.1. Le sanzioni nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei revisori

Laddove venga accertata la commissione di una delle violazioni di cui al precedente 9.3, da parte di un Amministratore, di un Sindaco della Società o di un Revisore, saranno applicate le seguenti sanzioni (fatta salva la possibilità di agire per il maggior danno):

- richiamo scritto;
- diffida al puntuale rispetto del Modello;
- decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore del Revisore fino ad un ammontare massimo del 60%;
- revoca dell'incarico.

In particolare:

- per la violazione di cui al n. 1 del precedente 9.3, si applicherà la sanzione del richiamo scritto ovvero quella di diffida al rispetto del Modello;
- per la violazione di cui al n. 2 del precedente 9.3, si applicherà la sanzione della diffida al rispetto del Modello ovvero quella della decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore del Revisore fino ad un ammontare massimo del 60%;
- per la violazione di cui al n. 3 del precedente 9.3, si applicherà la sanzione della decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore del Revisore, ovvero quella della revoca dell'incarico;
- per la violazione di cui al n. 4 del precedente 9.3, si applicherà la sanzione della revoca dell'incarico.

Laddove la sanzione venga contestata ad un Amministratore che sia legato da un rapporto di lavoro dipendente con la Betafin SpA si dovranno applicare le sanzioni previste per i Dirigenti Apicali o per i Dipendenti come indicato nei successivi paragrafi. Si evidenzia che, laddove venga comminata a tali soggetti la pena del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'Amministratore dal suo incarico.

9.4.2. Le sanzioni nei confronti dei dirigenti apicali e degli altri soggetti apicali

Laddove venga accertata la commissione di una delle violazioni di cui al precedente 9.3, da parte di un Dirigente Apicale saranno applicabili le seguenti sanzioni mutate dal CCNL:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa nella misura massima prevista dal CCNL;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla misura massima prevista dal CCNL;
- licenziamento

In particolare:

- per la violazione di cui al n. 1 del precedente 9.3, si applicherà la sanzione del richiamo verbale ovvero quella dell'ammonizione scritta;
- per la violazione di cui al n. 2 del precedente 9.3, si applicherà la sanzione dell'ammonizione scritta ovvero quella della multa;
- per la violazione di cui al n. 3 del precedente 9.3, si applicherà la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione ovvero del licenziamento;
- per la violazione di cui al n. 4 del precedente 9.3, si applicherà la sanzione del licenziamento.

Qualora la sanzione sia contestata ad un Altro Soggetto Apicale troveranno applicazione le sanzioni previste al precedente 9.4.1 per gli Amministratori, Sindaci ed i Revisori.

9.4.3. Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

Laddove venga accertata la commissione di una delle violazioni di cui al precedente 6.3, da parte di un Dipendente saranno applicabili le seguenti sanzioni mutate dall'art. 50 del CCNL:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;

- multa fino all'importo di 3 ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio fino a 3 giorni e dalla retribuzione;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Per i dirigenti non apicali, sono fatte salve le disposizioni applicabili previste dalle diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In particolare:

- Per la violazione di cui al n. 1 del precedente 9.3, si applicherà la sanzione del richiamo verbale ovvero quella dell'ammonizione scritta;
- Per la violazione di cui al n. 2 del precedente 9.3, si applicherà la sanzione dell'ammonizione scritta ovvero quella della multa;
- Per la violazione di cui al n. 3 del precedente 9.3, si applicherà la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione ovvero del licenziamento con preavviso;
- Per la violazione di cui al n. 4 del precedente 9.3, si applicherà la sanzione del licenziamento senza preavviso.

Qualora l'infrazione contestata sia di gravità tale da integrare un'ipotesi di licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente della prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione.

9.4.4. Le sanzioni nei confronti dei terzi destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni di cui al precedente 9.3, da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- La diffida al puntuale rispetto del Modello ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente;
- La risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente.

Con la Betafin SpA

In particolare:

- per la violazione di cui al n. 1 e 2 del precedente 9.3, si applicherà la sanzione della diffida ovvero della penale convenzionale ovvero della risoluzione a seconda della gravità della violazione;
- per la violazione di cui al n. 3 del precedente 9.3, si applicherà la sanzione della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione;
- per la violazione di cui al n. 4 del precedente 9.3, si applicherà la sanzione della risoluzione.

Laddove la violazione sia commessa da lavoratori in somministrazione ovvero nell'ambito dei contratti d'appalto di opere o servizi, le sanzioni verranno applicate all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

9.5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Il presente procedimento di irrogazione delle sanzioni consegue all'eventuale commissione delle violazioni descritte nel precedente 9.3.

Ai fini dell'effettività del Modello si ritiene opportuno descrivere il procedimento di irrogazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti indicando per ciascuna le fasi di:

- Contestazione della violazione all'interessato;
- Determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione della sanzione ha inizio dalla ricezione da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti come di seguito indicato, della comunicazione con cui l'OdV – in conseguenza delle verifiche condotte autonomamente ovvero di segnalazioni ricevute e ove gli accertamenti effettuati abbiano confermato l'esistenza della violazione – segnala la violazione del Modello.

In particolare, l'OdV, ricevuta una segnalazione, anche anonima, ovvero acquisiti gli elementi idonei a configurare il pericolo di violazione del Modello nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l'attività di ricerca, verifica e controllo, l'OdV valuta sulla base degli elementi in proprio possesso se è stata realmente integrata un'ipotesi di violazione sanzionabile del Modello e, in caso positivo, dovrà procedere alla segnalazione agli organi aziendali competenti. In caso negativo, procederà comunque a trasmettere segnalazione al responsabile della funzione Risorse Umane e all' Amministratore Delegato per le eventuali valutazioni circa la rilevanza della condotta rispetto alla legge ed ai regolamenti applicabili.

Qualora gli organismi aziendali competenti per l'irrogazione della sanzione rilevino che la violazione del Modello riscontrata dall'OdV concretizzi anche una o più violazioni delle previsioni dei regolamenti aziendali e/o della contrattazione collettiva, all'esito del procedimento prescritto potranno irrogare anche una sanzione più grave rispetto a quella proposta dall'OdV e sempre tra quelle in concreto applicabili.

9.5.1. Il procedimento nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei revisori

L'OdV nel caso in cui venga riscontrata la violazione del Modello da parte dell'Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, un Sindaco o un Revisore, trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- Gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- La descrizione della condotta contestata;
- L'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- Gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione;
- Una proposta di applicazione della sanzione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, convoca l'Amministratore o il Sindaco affinché partecipi ad un'adunanza del Consiglio di Amministrazione, da tenersi entro 30 giorni dalla ricezione della relazione, mediante una comunicazione di contestazione scritta, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di almeno due componenti del Consiglio, contenente:

- L'indicazione della condotta contestata;
- Le previsioni del Modello oggetto di violazione;

- L'indicazione della data di convocazione e della facoltà dell'interessato di formulare, anche in sede di Consiglio, eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

Alla riunione partecipa anche l'OdV.

A seguito dell'audizione dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione assume provvedimenti in merito all'irrogazione della sanzione, determinandone l'entità. Il Consiglio di Amministrazione dovrà motivare l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il relativo provvedimento è comunicato in forma scritta all'interessato e all'OdV, entro dieci giorni dall'invio della contestazione. Il Consiglio verifica, inoltre, l'effettiva applicazione della sanzione irrogata.

Il procedimento descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale o del Revisore, nei limiti previsti dalla legge.

Se la violazione riscontrata riguardi un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà istaurato il procedimento previsto per i Dirigenti Apicali ovvero per i Dipendenti. Laddove la sanzione comminata sia il licenziamento, il Consiglio di Amministrazione deliberare la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

9.5.2. Il procedimento nei confronti dei dirigenti apicali e degli altri soggetti apicali

La procedura di accertamento dell'illecito e di irrogazione della sanzione, nel caso in cui venga riscontrata la violazione del Modello da parte di un Dirigente Apicale (ivi compresi gli Amministratori legati alla Società da un rapporto di subordinazione), avviene nel rispetto delle disposizioni del CCNL vigente.

In particolare, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al responsabile della Funzione Risorse Umane una relazione contenente:

- Gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- La descrizione della condotta contestata;
- L'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- Gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione;
- Una proposta di applicazione della sanzione.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, la Società, tramite il responsabile della Funzione Risorse Umane, di concerto con l'Amministratore Delegato, contesta al Dirigente Apicale, mediante una comunicazione di contestazione scritta, a firma congiunta del responsabile della Funzione Risorse Umane e dell'Amministratore Delegato, contenente:

- La puntuale indicazione della condotta constatata;
- Le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- L'indicazione della data dell'adunanza e della facoltà dell'interessato di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni scritte entro 8 giorni dalla data di ricezione della comunicazione nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il Dirigente Apicale aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del Dirigente Apicale interessato, il responsabile della Funzione Risorse Umane e l'Amministratore Delegato si pronunciano in ordine alla determinazione ed applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi 8 giorni dalla ricezione della contestazione da parte del Dirigente Apicale interessato e devono essere notificati a quest'ultimo a cura del responsabile della Funzione Risorse Umane non oltre 8 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle deduzioni e/o delle giustificazioni scritte.

Il responsabile della Funzione Risorse Umane cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento nonché delle previsioni del CCNL applicabile.

L'OdV, cui viene inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Il Dirigente, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato secondo le previsioni del CCNL, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un Altro Soggetto Apicale troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni di cui al precedente 7.4.2 ed in tal caso le sanzioni saranno quelle deliberate direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

9.5.3. Il procedimento nei confronti dei dipendenti

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un Dipendente, inclusi i dirigenti non "apicali", troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni di cui al precedente 6.5.2.

Il Dipendente, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

9.5.4. Il procedimento nei confronti dei terzi destinatari

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al responsabile della Funzione titolare del rapporto contrattuale una relazione contenente:

- Gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- La descrizione della condotta contestata;
- L'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- Gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione;
- Una proposta di applicazione della sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Il Responsabile della Funzione interessata, entro dieci giorni dalla ricezione della relazione, formula una proposta in merito alla medesima, eventualmente indicazione l'entità della sanzione proposta, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV. In tal caso, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata e le previsioni del Modello oggetto di violazione.

Il provvedimento di applicazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Responsabile della Funzione che ha in carico il rapporto contrattuale, che provvede anche all'effettiva applicazione della sanzione, su cui vigila l'OdV.

10. MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

10.1. Esclusione di alcuni reati non applicabili alla realtà aziendale

Si precisa che un preliminare esame e assesment del complesso delle attività aziendali ha condotto a escludere ragionevolmente la possibilità di commissione dei reati di falso nummario, dei reati contro la personalità individuale in materia di pornografia e prostituzione minorile, dei delitti transnazionali, dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, dei reati c.d. di *Market Abuse* (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), dei reati di scambio elettorale politico-mafioso; di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione; di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; dei delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, primo comma, lettera "a" n. 5 c.p.p.).

Tali reati non hanno trovato pertanto valutazione specifica né relativa rappresentazione nelle attività di risk assesment di seguito descritte.

Le attività di *Risk Assesment* condotte con riferimento ai reati di criminalità organizzata, ai reati di falso in materia di marchi e brevetti, ai reati contro l'industria e il commercio e ai reati in violazione del diritto d'autore sono state precedute da una fase di c.d. pre *Assesment*, volta ad escludere, nell'ambito di suddette categorie di reato, le singole fattispecie che, alla luce della tipologia di business o all'assetto organizzativo della Società, risultano di difficile se non di impossibile realizzazione. Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

Si sottolinea inoltre, che, all'atto delle analisi condotte con riferimento alle summenzionate famiglie di reato, le associazioni di categoria ed in particolare Confindustria non hanno ancora provveduto ad aggiornare al riguardo le Linee Guida per la redazione dei Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs, 231/2001, pertanto l'Azienda provvederà ad effettuare eventuali ulteriori valutazioni sul punto qualora se ne evidenziasse l'opportunità alla luce degli aggiornamenti apportati alle Linee Guida suddette.

10.2. Approccio metodologico per il *Risk Assesment*

Con particolare riferimento alle analisi e valutazioni condotte ai fini del *Risk Assesment* in materia di Reati contro la Pubblica Amministrazione, Societari e in materia di riciclaggio, è possibile individuare diverse fasi di Progetto:

- Analisi della documentazione e individuazione preliminare delle aree potenzialmente a rischio considerate nella mappatura;

- Analisi di *Risk Assessment* e individuazione delle criticità (*Gap Analysis*);
- Individuazione di soluzioni volte al superamento delle criticità rilevate (Action Plan, rif. Cap. 10);
- Conseguente definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

10.2.1. Analisi della documentazione e individuazione preliminare delle aree potenzialmente a rischio

In questa fase sono state preliminarmente raccolte la documentazione e le informazioni utili alla macro-definizione delle attività svolte dalla Società e del suo assetto organizzativo. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le informazioni hanno in particolare riguardato:

- i settori economici ed il contesto in cui la Società opera;
- le modalità tipiche di conduzione del business;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, etc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni;
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative);
- la documentazione inerente il sistema organizzativo e di gestione della Betafin SpA.

Attraverso l'analisi condotta sono stati individuati, in via preliminare, i Processi Sensibili e le funzioni aziendali/aree organizzative coinvolte, nonché la misura e le modalità di tale coinvolgimento. Nell'ambito di tali verifiche sono stati anche individuati i referenti ed i soggetti coinvolti per ciascun Processo Sensibile.

Con riferimento ad ogni funzione/area/posizione organizzativa sono stati indagati in particolare i seguenti elementi:

- organizzazione interna;
- principali attività svolte dalla funzione o di cui essa è responsabile;
- livello di proceduralizzazione delle attività ed esistenza di linee guida comportamentali;
- attività formativa ed informativa prevista;
- attività di controllo effettuate sulle attività svolte dalla funzione;
- procedura di comunicazione di dati e informazioni;
- modalità di gestione dei rapporti con soggetti esterni.

Con riferimento invece ad ogni processo in esame sono stati rilevati, in particolare, i seguenti aspetti:

- Chi svolge ogni singola attività rilevante del processo e chi è il soggetto qualificabile come c.d. *Process Owner*;
- Quali sono le informazioni di input del processo e chi le fornisce;
- Quali sono le decisioni rilevanti che possono/devono essere prese lungo il processo e come sono documentate;
- Quali sono le informazioni prodotte (output) dal processo;
- Come è gestito l'archivio di tutta la documentazione prodotta;
- Chi ha la delega per firmare i documenti formali emessi nel corso del processo;
- Quali sono e come vengono svolti i controlli interni, sistematici e/o occasionali, previsti nello sviluppo del processo;
- Chi svolge tale attività di controllo e come viene documentata;

- Quali sono gli indicatori (economici, quantitativi, strategici) più significativi per stabilire il livello di rilevanza connesso al singolo processo e qual è la loro quantificazione (in termini di valore, di numerosità o di ricorrenza).

10.2.2. Completamento dell'analisi di *Risk Assessment* e individuazione delle criticità (*Gap Analysis*)

Sulla base della rielaborazione dell'analisi condotta, in questa fase si è completata l'analisi di risk Assessment finalizzata a:

- Effettuare una valutazione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato previsti dal Decreto;
- Esprimere una valutazione del sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso.

L'analisi e la valutazione di *Risk Assessment* si è incentrata sulla definizione delle specifiche fattispecie di reato potenzialmente associabili a ciascuna area/ambito organizzato, per le principali delle quali sono state ipotizzate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alcune delle possibili modalità attuative dei Reati.

In seconda battuta è stato quindi analizzato il sistema di controlli interni riferibile a ciascun Processo Sensibile, confrontandolo (c.d. *Gap Analysis*) con il sistema di controllo "ottimale" desumibile dal Decreto e dalle Linee di Confindustria, nonché dalla *best practice* affermatasi in materia. In particolare, sono state indagate la previsione, l'effettiva applicazione e adeguatezza delle seguenti tipologie di controlli:

- Controlli attinenti all'area dei poteri e delle responsabilità;
- Controlli attinenti all'organizzazione;
- Controlli informatizzati;
- Altre tipologie di controlli.

11. CODICI DI COMPORTAMENTO (PROTOCOLLI)

11.1. Regole comportamentali di carattere generale

11.1.1. Comportamenti da tenere nei rapporti con la PA e con le autorità amministrative indipendenti

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano, per conto o nell'interesse della Società, rapporti con la Pubblica Amministrazione o con Autorità Amministrative Indipendenti, tra cui, a mero titolo di esempio, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001. E', altresì, proibito attuare comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di Autorità Amministrative Indipendenti.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Betafin SpA, è fatto divieto di:

- Aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura, provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti, consulenti di funzioni pubbliche, di Pubbliche Amministrazioni, di Autorità Amministrative Indipendenti, di partiti o movimenti politici, di Enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico, in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche;
- Intraprendere contatti o favorire gli interessi della Società tramite elargizioni illegali di denaro, di beni di valore o concessione di vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere, per sé o per la propria funzione o per l'Azienda, qualsivoglia prestazione o facilitazione o atto pubblico di favore;
- Offrire denaro od omaggi a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Autorità Amministrative Indipendenti o a loro parenti, sia in Italia che all'estero, salvo che si tratti di omaggi di modico valore e in occasione di festività. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- Effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner commerciali o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nelle prassi vigenti in ambito locale;
- Favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di Autorità Amministrative Indipendenti, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- Tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata, anche attraverso l'esibizione di documenti o dati falsi o alterati, ovvero l'omissione di informazioni dovute al fine di orientarne a proprio favore le relative decisioni;
- Destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

È, infine, fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- In caso di richieste di elargizioni di denaro o di beni di valore da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato ha l'obbligo di:
 - Rifiutare ogni corresponsione, anche se sottoposto a pressioni illecite;
 - Informare immediatamente dell'accaduto il proprio responsabile o referente interno ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- In caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile o al referente interno ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- In caso di dubbi circa la corretta attuazione delle regole comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio responsabile o il referente interno ed inoltrare formale richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

11.1.2. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati societari

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari (in particolare i componenti del Consiglio di Amministrazione) di cui all'Art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Garantire la massima collaborazione, assicurando la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, con segnalazione di eventuali conflitti d'interesse;
- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni dirette ad Autorità Amministrative Indipendenti, non frapponendo ostacoli all'esercizio delle funzioni da esse esercitate.

È, inoltre, fatto espresso divieto ai soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, di:

- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- Acquistare o sottoscrivere azioni della Società o della controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, operazioni di fusione o scissione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- Procedere ad aumenti fittizi del capitale sociale;
- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei del Collegio Sindacale, dei Soci e della Società di Revisione;
- Determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni del CdA, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti;
- Porre in essere comportamenti che ostacolino l'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione a relative richieste, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

11.1.3. comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati di terrorismo e riciclaggio

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di terrorismo e di ricettazione di cui agli artt.25 quater e octies del D. Lgs. 231/2001. In via generale, a tali soggetti è richiesto di astenersi da:

- Porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel presente documento;
- Adottare comportamenti che, sebbene non rientrino, di per sé, nelle fattispecie dei reati indicati nel presente paragrafo, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto in particolare di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano alimentare, anche solo in via potenziale, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nel presente paragrafo;
- Ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, merci, denaro o altre utilità, nella consapevolezza della loro provenienza illecita;
- Violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento, ed in particolare:
 - Trasferire denaro contante (e quindi sia l'incasso che il pagamento), effettuato in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro (il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.);
 - Emettere, e quindi accettare, assegni bancari, postali e circolari per importi pari o superiori a euro 1.000,00 senza la clausola "NON TRASFERIBILE".

Allo stesso modo, sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, vige l'espresso obbligo di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le aree inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle aree sensibili, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
- Ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner finanziari, commerciali e di qualsiasi altra natura prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Betafin SpA ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente sezione speciale;
- Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- Conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- Informare prontamente l'OdV, qualora sorga il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra.

11.1.4. comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati di market abuse

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello, che, a qualunque titolo, entrino in possesso, nello svolgimento della propria attività lavorativa per la Società, di eventuali informazioni privilegiate.

In tale ipotesi, a tali soggetti è richiesto di astenersi da:

- Acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi sugli strumenti finanziari, utilizzando tali informazioni;
- Comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o dell'ufficio;
- Raccomandare o indurre altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di una delle operazioni di cui ai precedenti capoversi.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione delle Regole comportamentali sopra descritte nel corso dello svolgimento delle attività aziendali, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio responsabile o referente interno e di inoltrare formale richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

11.1.5. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati colposi introdotti dalla legge 123/2007 e successivi riordini normativi contenuti nel D.Lgs. 81/2008 e smi.

In via generale è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione del "sistema sicurezza" adottato dalla Società per la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle procedure aziendali del "sistema sicurezza" e alle misure di prevenzione e protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi ed in conformità agli adempimenti prescritti dalla normativa, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità all'interno della Società, è fatta espressa richiesta:

- Ai soggetti nominati dalla Società ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (es. Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione; Responsabile del SPP; Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; addetti al Primo Soccorso; Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, i compiti di sicurezza specificamente attribuiti dalla normativa vigente e dalla medesima Betafin SpA;
- Ai soggetti aziendali e alle funzioni a vario titolo coinvolte nel "sistema sicurezza", di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nel rispetto delle responsabilità attribuite e delle procedure aziendali esistenti in materia.
- A tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservando le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni fornite dalla Società, nonché, per un'effettiva protezione dai rischi individuati, utilizzando i mezzi predisposti dalla stessa.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (a titolo di esempio, collaboratori, agenti, consulenti, partner in affari, fornitori, ecc.), che operino con la Pubblica Amministrazione o siano comunque coinvolte nello svolgimento di attività a rischio per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti devono:

- Essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- Contenere clausole standard, stabilite con il consulente legale della Società, al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- Contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico della Società e di impegnarsi a tenere comportamenti ad essi conformi;
- Contenere apposite clausole che regolino le conseguenze di eventuali violazioni, da parte degli stessi, delle norme del Decreto e dei principi del Codice Etico della Società (es. clausole risolutive espresse, penali).

11.1.6. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati in materia di contraffazione introdotti dalla legge n. 99/2009

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati in materia di contraffazione di cui agli Art. 25 bis e 25 bis.1 (alcuni reati) del D. Lgs. 231/2001.

In via generale a tali soggetti è richiesto di rispettare le regole definite dalla Società relativamente alla gestione del marchio. In particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- Contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri;
- Far uso, introdurre nello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita, mettere altrimenti in circolazione, fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni contraffatti o alterati, realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione degli stessi.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione delle Regole comportamentali sopra descritte nel corso dello svolgimento delle attività aziendali, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio responsabile o referente interno e di inoltrare formale richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

11.1.7. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati contro l'industria e il commercio introdotti dalla legge n. 99/2009

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati contro l'industria e il commercio di cui all'Art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001.

In via generale a tali soggetti è richiesto di rispettare le regole definite dalla Società relativamente alla gestione delle attività commerciali.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto ai Destinatari di:

- Porre in essere comportamenti volti ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- Compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;

- Porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali od esteri, contraffatti o alterati, ovvero atti ad indurre in inganno il cliente su origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- Vendere ad un cliente un prodotto per un altro, ovvero un prodotto diverso da quanto dichiarato o pattuito per origine, provenienza, qualità o quantità.

11.1.8. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla legge n. 99/2009

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'Art. 25 nonies del D. Lgs. 231/2001.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto ai Destinatari di:

- Diffondere, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, opere dell'ingegno – o parti di esse – protette dal diritto d'autore;
- Duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, ossia senza avere ottenuto il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di opere dell'ingegno (ad esempio, musicali, scientifiche, letterarie, etc.);
- Acquistare opere senza avere preventivamente ottenuto una valida attestazione di proprietà e di veridicità e una valutazione di congruità del prezzo;
- Concedere in prestito o comodato opere protette dal diritto d'autore senza le preventive necessarie autorizzazioni;
- Caricare, senza autorizzazione, software sulle workstation fornite dalla Società.
- Diffondere e/o trasmettere, in maniera abusiva, opere musicali o d'ingegno coperte da diritto d'autore, nel corso di eventi organizzati;
- Diffondere, a qualsiasi titolo, produzioni abusive (cd/dvd) senza aver adempiuto a quanto previsto dalla legge (contrassegno SIAE) o comunque abusivamente.

Con riferimento all'acquisito o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore (LdA), è fatto altresì obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:

- Di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
- Di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi;
- Di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

12. PROCEDURE AZIENDALI ORIENTATE AL MODELLO (Action Plan)

Nell'ambito dell'attività di **Mappatura Delle Aree A Rischio Reato**, indicato nel capitolo 8, sono state individuate le soluzioni volte al superamento delle criticità rilevate.

In questa fase sono stati valutati e condivisi gli interventi migliorativi necessari per ridurre ad un livello considerato ragionevole i *Gap* rilevati, in funzione di un'analisi di costo-beneficio che ha considerato da un lato i costi, anche organizzativi, legati all'azzeramento dei gap e, dall'altra, l'effettivo beneficio alla luce dell'effettiva consistenza del rischio di commissione dei reati correlati.

Tre finalità principali hanno in particolare guidato questa attività:

- Ridurre la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto;
- Mantenere "snello" il processo, ovvero garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale e carico di lavoro;
- Rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

Sono stati pertanto individuati i seguenti Protocolli a integrazione del sistema di gestione per processi già in essere nell'ambito aziendale della Betafin SpA:

- Prot 01 - Risorse umane
- Prot 02 - Acquisti e vendite
- Prot 03 - Amministrazione e contabilità
- Prot 04 - Gestione contenziosi
- Prot 05 - Gestione omaggi e liberalità
- Prot 06 - Gestione finanza agevolata
- Prot 07 - Gestione sistema informatico
- Prot 08 - Gestione rapporti PA e accesso PU
- Prot 09 - Sicurezza ambientale
- Prot 10 - Sicurezza del lavoro

13. ALLEGATI

- AL.01** Codice Etico di BETAFIN
- AL.02** Parte speciale MOG231.
- AL.03** Organigramma Aziendale di BETAFIN.